

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che in data odierna, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **A.S. VITERBO CALCIO s.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

La Società A.S. Viterbo Calcio s.r.l., premettendo di aver presentato istanza per l'applicazione dell'art. 52, comma 6) delle NOIF (c.d. Lodo Petrucci) contesta il provvedimento della FIGC in data 12 agosto 2004 con cui si è deliberato di non accogliere la suddetta istanza.

– Pretese:

La società chiede:

a) *accertare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 52 comma 6 delle NOIF, nella parte in cui impone una tassa straordinaria di iscrizione a carico delle società richiedenti l'ammissione in forza del c.d. Lodo Petrucci, e comunque nella parte in cui non prevede che essa tassa possa essere sostituita da idonea garanzia, ovvero versata all'esito dell'accoglimento dell'istanza;*

b) *accertare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'ingiustizia della delibera della Commissione Speciale di cui all'art. 52 comma 6 punto 2 delle NOIF con la quale è stata quantificata in €400.000,00 la tassa straordinaria per la soc/Viterbo;*
e per l'effetto

c) *annullare il C.U. FIGC n. 68/A, pubblicato in data 12 agosto 2004, con cui veniva deliberato di "non accogliere l'istanza ex art. 52 comma 6) delle NOIF di attribuzione del titolo sportivo di Serie C2 presentata dalla società AS Viterbo Calcio Srl";*

d) *annullare il C.U. FIGC n. 78/A, pubblicato in data 12 agosto 2004, nella parte in cui è deliberata l'integrazione dell'organico di C2 2004/2005 alla società ripescata a seguito della mancata ammissione dell'AS Viterbo Calcio Srl;*

e) *annullare ogni altro provvedimento della FIGC, e/o di suoi singoli Organi interni, e/o delle Leghe affiliate, direttamente e/o indirettamente connesso, e/o presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente ai CCUU 68/A e 78/A, ivi compresi per quanto occorra quelli attinenti la formazione degli organici e dei calendari dei campionati e delle altre competizioni sportive;*

e per l'effetto

f) *(principalmente) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di Serie C/2 alla soc/Viterbo a norma dell'art. 52 comma 6 delle NOIF, e di iscrivere al campionato di Serie C/2 2004-2005, con esenzione dal versamento di qualsivoglia tassa straordinaria;*

g) *(in subordine) ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di Serie C/2 alla soc/Viterbo a norma dell'art. 52 comma 6 delle NOIF, e di iscrivere al campionato di Serie C/2 2004-2005, con versamento della tassa straordinaria di €50.000,00;*

h) *(in ulteriore subordine) determinare l'equo ammontare della tassa straordinaria di iscrizione, nonché determinare il termine entro il quale la soc/Viterbo possa dilazionare il suo*

pagamento e/o sostituirla con idonea garanzia, e per l'effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di Serie C/2 alla soc/Viterbo a norma dell'art. 52 comma 6) delle NOIF, e di iscriverla al campionato di Serie C/2 2004-2005;

i) (in denegato subordine) determinare il termine ritenuto di giustizia entro il quale la soc/Viterbo possa dilazionare il pagamento della tassa straordinaria di € 400.000,00 e/o riconoscere il diritto della soc/Viterbo di sostituirla con idonea garanzia, e per l'effetto ordinare alla FIGC, e/o ai suoi organismi interni e/o Leghe affiliate, di attribuire il titolo sportivo di Serie C/2 alla soc/Viterbo a norma dell'art. 52 comma 6 delle NOIF, e di iscriverla immediatamente al campionato di Serie C/2 2004-2005;

j) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisione arbitrale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

oooooooooooo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che in data odierna, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **S.S. TIVOLI CALCIO 1919 s.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

La Società S.S. Tivoli Calcio 1919 s.r.l. premettendo di aver presentato istanza di ripescaggio al Campionato di Serie C2 (Stag. 2004/2005), contesta la mancata inclusione nell'elenco delle Società ripescate con provvedimento pubblicato sul C.U. 78/A del 12 agosto 2004.

– Pretese:

La Società chiede l'annullamento della delibera che non la include nella graduatoria delle Società da ripescare in Serie C2 (Stagione 2004/2005).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro